



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19/06/2020

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2019- PER L'ANNO 2020 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA. - RIDUZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19, DA INSERIRE NEL PEF 2020.

L'anno 2020 e il giorno 19 del mese di giugno alle ore 16:30 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa	X	
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 15 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ..." con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dal diffondersi del virus COVID- 19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N° 16 del 30/03/2019 di approvazione Pef e tariffe anno 2019;

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impostori dal'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO necessario per l'Amministrazione Comunale, agevolare i titolari di attività produttive del territorio con la riduzione del tributo TARI per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19 limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M. e relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme;

CONSIDERATO che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per la riduzione di cui sopra, come estrapolate nel dettaglio dalla banca-dati tributaria comunale;

ATTESO che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente è stato posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RILEVATO che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negative sul piano economico-sociale e, pertanto è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria senza precedenti, determinerà il protrarsi di riflessi negativi in ambito socio-economico per almeno alcuni mesi;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta potestà regolamentare è confermata dall'art. 149, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO opportuno, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia

impedito da cause di forza maggiore, di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

CONSIDERATO che il regolamento comunale non attribuisce alla Giunta Comunale la possibilità di differire il termine di scadenza dei tributi locali, né il potere di rimettere in termini i contribuenti dell'ente comunale nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento delle rate Tari, considerando il piano economico finanziario dei costi del servizio rifiuti dell'anno 2019;

RITENUTO di differire solo limitatamente all'anno 2019, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata al 30 giugno 2020 o rata unica;
- seconda rata 31 luglio 2020;
- terza rata 30 settembre 2020;
- quarta rata 31 ottobre 2020;
- Eventuale rata a saldo 2020 dopo il 1° dicembre 2020, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2020, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

CONSIDERATA la chiusura disposta dai D.P.C.M. per alcune attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale, in fase di approvazione del Piano Economico finanziario (Pef) dell'anno 2020, valuterà l'opportunità di effettuare eventuali interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, riducendo la quota variabile, giustificata dalla eventuale e rilevata riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari 2020 potrà essere posticipata al 31 dicembre 2020, secondo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO che secondo il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 105 comma 5° "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

RAMMENTANDO che il DL 34/2019 art. 15 ter convertito in legge con L. 58/2019, ha disposto che "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1° dicembre 2020, sulla base delle tariffe dell'anno precedente e con il Piano Economico F;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti,

UDITI gli interventi di diversi consiglieri comunali che vengono riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Renna L., Renna O., Scarpa M., Elia E., Pezzuto F.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

D E L I B E R A

Tutto quanto dichiarato in premessa, che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Di approvare per l'anno 2020, le medesime tariffe come approvate per la TARI 2019 di cui si allega lo stesso prospetto di dettaglio (**Allegato A**), salvo eventuale conguaglio nel rispetto del Pef 2020 che verrà approvato in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020;
- Di differire il termine di pagamento del tributo Tari per l'anno 2020, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1 del vigente Regolamento comunale, come segue:
 1. prima rata al 30 giugno 2020 o rata unica;
 2. seconda rata 31 luglio 2020;
 3. terza rata 30 settembre 2020;
 4. quarta rata 31 ottobre 2020;
 5. Eventuale rata a saldo 2020 dopo il 1° dicembre 2020, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2020, o secondo le modalità di legge in caso contrario;
- Di approvare la riduzione della quota-parte della TARI per le utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19, limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M., relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme e previa presentazione di istanza di riduzione, come qui approvata ed allegata (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione e voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Renna L., Renna O., Scarpa M., Elia E., Pezzuto F.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Francesco Giordano

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. BENVENUTO BISCONTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 25/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE